Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzi, in Comune di Torino, in misura di litri/s massimi 19 e medi 0,93 ad uso condizionamento (geotermico), assentita alla FCA Partecipazioni S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 754-25724 del 25.09.2017; Codici Univoci: TO-P-10715 e TO-P-10716.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla FCA Partecipazioni S.p.A. - P. IVA 01053960017 - con sede legale in Torino, Via Nizza n. 250, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi di prelievo profondi 30 metri in falda superficiale, in Comune di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1337, Particella 93, sub. 4 - in misura di litri/s massimi 19 e medi 0,93 per complessivi metri cubi annui 29.299 ad uso condizionamento (geotermico), da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno; il concessionario, prima dell'avvio della derivazione di acque sotterranee dai suddetti "Pozzo di Prelievo – P1" e"Pozzo di prelievo – P2" oggetto della presente concessione, deve ottenere, dagli Enti competenti in materia, l'Autorizzazione allo Scarico delle acque o Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) necessaria per poter effettuare lo scarico delle acque, dopo il loro utilizzo a scopo geotermico, all'interno dei pozzi "Pozzo di Scarico – S1 e "Pozzo di scarico S2";
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18.10.2017

"(... omissis ...)